

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AMBIENTE - SETTORE ECOLOGIA
Ufficio inquinamento atmosferico ed acustico

Prot. 5052 /03

Bari, li 11 GIU. 2003

Raccomandata

Spett.le M.V. CALCE di Mognini C. & C. s.a.s.
Via San Leonardo s.n. ;
CAROVIGNO

Al Sig. Sindaco del Comune di
CAROVIGNO

Al Presidio Multizonale di Prevenzione
Via Casimiro n.c.
72100 BRINDISI

Alla A.U.S.L. BR/1 Dir. Gen.
Via Napoli 1
72100 BRINDISI

Oggetto: Notifica determina del Dirigente n. 140 del 26 maggio '03.

"Art.7 D.P.R. 203/88 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rivenienti da nuovo impianto di produzione di calce ubicato in Carovigno (Br) alla Via San Leonardo s.n.
Ditta: M.V. CALCE di Mognini C. & C. s.a.s."

Con la presente si notifica alla Ditta M.V. CALCE di Mognini C. & C. s.a.s. la determina in oggetto che in copia si allega.

Copia del provvedimento viene trasmesso oltre al Sindaco in indirizzo anche al Presidio Multizonale di Prevenzione di Brindisi ed alla A.U.S.L. BR/1 territorialmente competenti, perché provvedano d'intesa al controllo e all'osservanza da parte della Ditta di quanto nello stesso è riportato.

Il Presidio Multizonale di Prevenzione farà poi conoscere a questo settore la funzionalità degli impianti di abbattimento delle emissioni ed il rispetto dei valori limite.

All. Delibera DIR n 140 del 26 maggio '03.

Il Funzionario
(Geom. Francesco De Finis)

Il Dirigente di Settore
(Dott. Luca LIMONGELLI)

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AMBIENTE
SETTORE ECOLOGIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

N° 240 del registro delle determinazioni

Codice cifra: 089 / Dir / 2003 / 00 240 -

Oggetto: Art. 7 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rivenienti da nuovo impianto di produzione di calce ubicato in Carovigno (Br) alla C.da Coltura di Sotto s.a..

Società: M.V. CALCE di Mognini C. & C. s.a.s..

L'anno 2003 addì 26 del mese di Maggio in Bari, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Inquinamento Atmosferico, ha adottato il seguente provvedimento:

- la ditta Eredi di Mognini Vito ha inoltrato alla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 28 maggio 1988 n. 203, in data 17/08/2000, acclarata al protocollo d'Ufficio in data 30/08/2000 al n. 7376, richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rivenienti da nuovo impianto di produzione calce ubicato in Carovigno (Br) alla C.da Coltura di Sotto s.n., producendo relazione tecnica, in atti,

- la ditta M.V. CALCE di Mognini C. & C. s.a.s., in data 23/09/2002, acclarata al protocollo d'Ufficio in data 2/10/2002 al n. 8460, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera facendo propria tutta la documentazione inviata dalla su riportata ditta Eredi di Mognini Vito;

- la ditta Eredi di Mognini Vito, in data 19/05/2003, acclarata al protocollo d'Ufficio in data 21/05/2003 al n. 4376, ha comunicato che rinuncia alla prosecuzione della pratica oggetto di autorizzazione per subentro nuova ditta e precisamente la M.V. Calce di Mognini C. & C. sas producendo copia di atto di subentro a firma del Notaio Giuseppe Ambrosi, in atti

Pertanto:

- vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n.7;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

CONFORME

- vista la legge regionale in data 17 gennaio 1988, n. 4;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1998, n. 203
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989, pubblicato sulla G. U. n. 171 del 24 luglio 1989 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il decreto del Ministero dell'Ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato sul supplemento ordinario alla G. U. n. 51 del 30 luglio 1990;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato sulla G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991;
- vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- vista la legge regionale 22 gennaio 1999 n. 7;
- vista comunque la legislazione vigente nella materia di cui trattasi;
- visto il **parere favorevole** espresso dal CRIAP nella seduta del 6/11/2000 con i limiti da rispettare presentati dalla ditta unitamente alla valutazione di inquinamento acustico ai sensi del DPCM 1/3/91;
- visto il **parere favorevole** espresso dal Sindaco del Comune di Carovigno, con nota Prot. n. 15590 del 7/10/02, acclarato al protocollo d'Ufficio al n. 8829 del 15/10/02 ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 7 del DPR n. 203 del 24/5/88, richiesto da questo Ufficio in data 5/10/2000 prot. n. 8473/03;
- vista la documentazione tecnica presentata dalla ditta, acquisita agli atti;

ritenuto altresì di dover fissare le seguenti prescrizioni:

- la Società M.V. CALCE di Molignini C. & C. s.a.s è tenuta a mantenere le emissioni al di sotto dei limiti riportati in relazione su indicati e a contenere, in ogni caso, le emissioni stesse ai livelli più bassi a seguito dell'utilizzo, cui è tenuta, della migliore tecnologia man mano disponibile;
- la Società M.V. CALCE di Molignini C. & C. s.a.s deve presentare, nel caso vengano superati i limiti prescritti, un progetto di adeguamento delle emissioni;
- la Società M.V. CALCE di Molignini C. & C. s.a.s deve comunicare ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 8 del D.P.R. la data di messa in esercizio e la data della messa a regime degli impianti e trasmettere entro 15 giorni da quest'ultima le analisi relative alle emissioni dei primi giorni dieci giorni, al Presidio Multizonale di Prevenzione, Settore Chimico-Ambientale di Brindisi, alla A.U.S.L. BR/1, al Sindaco del Comune di Carovigno (Br) ed alla Regione Puglia, Assessorato all'Ambiente, Ufficio tutela della qualità dell'aria dall'inquinamento atmosferico ed acustico;
- la Società M.V. CALCE di Molignini C. & C. s.a.s deve effettuare, ai sensi del comma 5 dell'articolo del D.P.R. n.203/88, le analisi delle emissioni con metodo UNICHIM con frequenza annuale, conservandone l'originale e trasmettendo copia al Presidio Multizonale di Prevenzione, Settore Chimico-Ambientale di Brindisi, alla A.U.S.L. BR/1, al Sindaco del Comune di Carovigno (Br) ed alla Regione Puglia, Assessorato all'Ambiente, Ufficio tutela della qualità dell'aria dall'inquinamento atmosferico ed acustico;

- la Società M.V. CALCE di Molognini C. & C. s.a.s. ove l'impianto in questione ricada nelle condizioni di cui alla legge regionale 22 gennaio 1999 n. 7, deve assicurare il rispetto delle disposizioni normative ivi fissate;

- la Società M.V. CALCE di Molognini C. & C. s.a.s. deve verificare entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di messa a regime degli impianti, che i limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno rientrino in quelli previsti dall'art. 6 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, trasmettendo copia delle misure al Presidio Multizonale di Prevenzione, Settore Fisico-Ambientale di Brindisi, alla A. U. S. L. BR/1, al Sindaco del Comune di Carovigno (Br) ed alla Regione Puglia, Assessorato all'Ambiente, Ufficio tutela della qualità dell'aria dall'inquinamento atmosferico ed acustico.

Inoltre:

richiamato l'articolo 10 del D.P.R. 24 maggio 1988, n.203 in merito alla inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, che, secondo la gravità dell'infrazione comporterà la diffida, la diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, la revoca dell'autorizzazione con la chiusura dell'impianto;

richiamato l'articolo 11 del D.P.R. 24 maggio, n.203 in merito alle possibili modifiche da apportare alle prescrizioni riportate nel presente atto per l'evoluzione della migliore tecnologia disponibile nonché per l'evoluzione della situazione ambientale;

richiamato l'articolo 15 del D.P.R. 203/88 in merito all'autorizzazione preventiva per la modifica sostanziale degli impianti che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni ed il trasferimento degli impianti stessi;

ritenuto di demandare al Presidio Multizonale di Prevenzione, Settore Chimico-Ambientale di Brindisi ed alla A.U.S.L. BR/1, anche ai sensi dell'art. 8 - 3° comma del DPR 203/88, il controllo e l'osservanza da parte della Società M.V. CALCE di Molognini C. & C. s.a.s. per l'impianto di produzione calce ubicato in Carovigno (Br) alla Via S. Leonardo s.n., di quanto riportato nel presente atto, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n.203;

ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti.

preso atto delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Funzionario incaricato;

DETERMINA

di concedere ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 alla Società M.V. CALCE di Molognini C. & C. s.a.s. l'autorizzazione richiesta per le emissioni in atmosfera rivenienti da nuovo impianto di produzione calce ubicato in Carovigno (Br) alla Via S. Leonardo s.n. nel rispetto delle prescrizioni e condizioni di esercizio esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate.

di fissare i limiti massimi dei valori delle emissioni in atmosfera contenuti nei limiti del D.M. Ambiente 12/07/90, come da relazione presentata dalla ditta in data 31/03/01;

di trasmettere il presente atto al Presidio Multizonale di Prevenzione, settore Chimico-Ambientale di Brindisi, alla AUSL BR/1 ed al Comune di Ostuni (Br) ed alla Società M.V. CALCE di Molognini C. & C. s.a.s. con sede in Carovigno (Br) alla Via S. Leonardo s.n.;

di fare salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

di dare atto che il presente provvedimento sarà affisso all'Albo del Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ambiente;

di trasmettere il presente provvedimento al Settore Segreteria della G.R.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dott. Luca LIMONGELLI)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario istruttore
(Geom. Francesco De Finis)

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della l.r. n. 26/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente di Settore
(Dott. Luca Limongelli)

Della presente Determinazione, composta da n.4 (quattro) facciate, compresa la presente, viene iniziata la pubblicazione all'Albo istituito presso l'Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia - Via delle Magnolie 6/8 - Modugno (Ba), per 5 (cinque) giorni consecutivi a partire dal **26 MAG. 2003**

L'incaricato alla pubblicazione: Giuseppe de Vito

Attestazione di avvenuta Pubblicazione

Il sottoscritto Dirigente del Settore Ecologia, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo dell'Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia - Via delle Magnolie 6/8 - Modugno (Ba), per 5 (cinque) giorni consecutivi a partire dal

26 MAG. 2003

e fino al **31 MAG. 2003**

L'incaricato alla pubblicazione: Giuseppe de Vito

Il Dirigente del Settore
(Dott. Luca Limongelli)